

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 30/09/2014

All'indirizzo <http://bancario.diritto.it/docs/36559-la-responsabilit-dell-ente-sportivo-dilettantistico-per-le-condotte-illecite-dei-propri-atleti-nei-confronti-degli-atleti-dei-sodalizi-avversari>

Autore: Roberto Carmina

**La responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico per le condotte illecite dei propri atleti nei confronti degli atleti dei sodalizi avversari**

La responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico per le condotte illecite dei propri atleti nei confronti degli atleti dei sodalizi avversari  
di Roberto Carmina

Com'è noto, la legge n. 91 del 1981 non prende in considerazione gli enti sportivi dilettantistici, per cui il contratto di lavoro subordinato sportivo non trova applicazione *ex lege* quale fonte di disciplina dei rapporti tra le compagini sportive dilettantistiche e i loro atleti.

Pertanto le tipologie di vincoli che legano gli atleti ai sodalizi sportivi dilettantistici di appartenenza sono le più svariate, rendendo dubbia l'utilizzabilità dell'art. 2049 c.c. nei confronti di quest'ultimi, nell'ipotesi di un illecito posto in essere da un proprio atleta nei confronti di un atleta avversario, stante che l'applicazione della norma in questione postula necessariamente la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale nei confronti della compagine sportiva.

Sul punto, in una prima fase, la giurisprudenza di merito<sup>1</sup> negò la responsabilità ex art. 2049 c.c. di un ente sportivo dilettantistico per l'illecito posto in essere da un proprio calciatore, ritenendo che tra di essi la soggezione funzionale è sensibilmente attenuata, visto che lo sportivo agisce anche per il proprio prestigio personale. In questo senso una parte della dottrina<sup>2</sup> affermò che le prestazioni dell'atleta sono dirette ad acquisire un successo e una notorietà individuale, estranee causalmente rispetto all'ente sportivo.

In seguito la giurisprudenza<sup>3</sup> mutò orientamento per i comportamenti avulsi dalle dinamiche di gioco, affermando, in relazione, a una condotta illecita di tal tipo posta in essere da un giocatore di *Hockey* su pista a danno di un suo avversario, che in questo caso è riscontrabile una responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico ex art. 2049 c.c.

Invero la stessa dottrina maggioritaria è stata critica nei confronti dell'orientamento limitativo della responsabilità degli enti sportivi dilettantistici, attestandosi essenzialmente su due posizioni. Infatti, secondo alcuni autori<sup>4</sup>, ai fini dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., è necessario porre in essere un

---

<sup>1</sup> Tribunale di Bari, 10 Giugno 1960, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, p. 83 e s.s. La suddetta sentenza testualmente stabilisce che "il giocatore di calcio esercita un'attività agonistica e sportiva nell'interesse del proprio prestigio di atleta oltre che della società cui appartiene, onde il carattere di dipendenza con la società, se pur non manca, è quantomeno sensibilmente affievolito. In ogni caso manca il fondamento per una qualsiasi responsabilità - ex art. 2049 c.c.- della società cui il giocatore appartiene. Non è possibile ipotizzare la *culpa in vigilando*, essendo notorio che, durante lo svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul giuoco e sul comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente all'arbitro, regolarmente designato dalla competente autorità sportiva e quindi regolarmente accettato dalla società e dagli stessi giocatori tesserati. Né è possibile ipotizzare la *culpa in eligendo*. E' pure notorio, infatti, che l'assunzione di giocatori di calcio ha una propria disciplina che, se non annulla, quanto meno rende limitatissima la possibilità di una libera scelta. Nell'esercizio della facoltà di scelta, comunque, la società non può prevedere - e quindi eliminare e prevenire - le reazioni personali e incontrollabili dei giocatori determinate dalla situazione agonistica in atto e nella quale volontariamente si è immesso colui che subisce un danno. Manca quindi il presupposto giuridico per applicare, nella specie, la norma di cui all'invocato art. 2049 c.c."

<sup>2</sup> G. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1986, p. 277 e s.s.

<sup>3</sup> Tribunale di Monza, 5 Giugno 1997, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 758 e s.s. In questa sentenza si sostiene che "qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del giuoco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava". Sulla questione si veda anche A. PALMIERI, *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, p. 764 e s.s.

<sup>4</sup> V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 94 e s.s. Tale autore afferma testualmente: "ancorché la motivazione della suddetta sentenza del tribunale di Bari non risulti del tutto appagante, essa, tuttavia, coglie la speciale fisionomia del rapporto e della prestazione di lavoro sportivo rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato. La soluzione preferibile sulla sussistenza in concreto del potere di direzione e di

accertamento caso per caso ai fini di verificare la sussistenza di un rapporto di soggezione che lega lo sportivo a l'ente sportivo dilettantistico. Secondo altri autori<sup>5</sup>, invece, è sempre sussistente un potere di direzione e controllo del sodalizio sportivo dilettantistico sui propri atleti e un avvantaggiamento derivante dalle prestazioni sportive di questi ultimi, che giustificano una responsabilità ex art. 2049 c.c. di questi enti.

Secondo il nostro modo di vedere l'orientamento più corretto è quest'ultimo, purché si tenga conto che nell'ipotesi in cui un soggetto svolge un'attività sportiva a vantaggio di una rappresentativa nazionale<sup>6</sup>, stante che il soggetto avvantaggiato e titolare del potere di direzione è la Federazione, la responsabilità grava in via solidale con l'atleta ex art 2049 c.c. sulla Federazione.

Infatti, in tutte le altre competizioni a cui partecipa l'atleta, si è pur sempre in presenza di un'attività sportiva sottoposta ad accordi che impongono a quest'ultimo un rapporto di dipendenza nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico.

In particolare, tale potere di direzione dell'ente sportivo dilettantistico discende dal tesseramento che fa sorgere, a carico dell'atleta, degli obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del sistema sportivo istituzionalizzato, individuabili nell'ente di appartenenza, nella Federazione di riferimento, nel CONI e negli organismi sportivi internazionali di riferimento. Tale vincolo a cui è sottoposto l'atleta, oltre a essere spesso anche di carattere contrattuale, ha sempre natura disciplinare. Si pensi a titolo esemplificativo, nel gioco calcio, all'obbligo degli atleti, sancito dall'art. 92 delle NOIF, di attenersi alle prescrizioni dell'ente sportivo dilettantistico, pena l'applicazione di una sanzione da parte della Commissione Disciplinare competente su proposta del sodalizio di appartenenza<sup>7</sup>. Pertanto, il rapporto di dipendenza funzionale giustifica l'ammissibilità del ricorso all'art. 2049 c.c. da parte dell'atleta della compagine avversa, leso dalla condotta di altro sportivo, nei confronti del sodalizio di appartenenza di quest'ultimo.

Inoltre, i sostenitori della responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo hanno anche fatto ricorso all'art. 2050 c.c. relativo alla responsabilità da attività pericolosa e in alcuni casi all'art. 2051 c.c. concernente la responsabilità da cose in custodia.

---

vigilanza sembra essere, pertanto, quella che demandi al giudice l'indagine che, in certe ipotesi - caratteristiche della prestazione sportiva- è totalmente assente. Può essere, per esempio, ritenuta responsabile la società di appartenenza del giocatore per i fatti commessi durante gli incontri o le gare fra rappresentative nazionali o tal ruolo dev'essere assunto dalla federazione, per incarico della quale l'atleta è chiamato ad esibirsi in questo tipo di manifestazioni? La risposta è in quest'ultimo senso se si ravvisa nella federazione la figura del committente, sia pure temporaneo ed occasionale”.

<sup>5</sup> R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore, Nota a Tribunale di Bari, 10 Giugno 1960*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1963, p. 83 e s.s. In particolare, l'autore ritiene che “la società ha sul giocatore un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l'arbitro ha solo un potere di disciplina del giuoco. Inoltre la società ritrae, dall'attività dei giocatori, un vantaggio certo che vale pure ad integrare la *ratio* dell'art. 2049”.

<sup>6</sup> In tal caso il soggetto avvantaggiato e che ha il potere di direzione è la Federazione e per tal ragione è anche responsabile in via solidale con l'atleta ex art 2049 c.c.

<sup>7</sup> L'art. 92 delle NOIF, intitolato doveri dei tesserati, recita testualmente: “i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori ‘professionisti’ e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti. I ‘giovani di serie’ devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei ‘giovani di serie’ vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica. Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione. Le sanzioni a carico dei calciatori ‘giovani dilettanti’ e ‘non professionisti’, indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società”. La suddetta disposizione è consultabile *on line* in [www.figc.it](http://www.figc.it).

In relazione alla responsabilità ex art. 2050 c.c, si sostiene che seppure “nello sport la pericolosità sembra oramai una qualificazione quasi necessaria, sicché il richiamo all’art. 2050 (...) è quasi diventato una prassi”<sup>8</sup>, ciononostante, non si può prescindere da una verifica in concreto dell’attività sportiva svolta, ai fini della sua qualificazione come rischiosa attraverso un’opera ermeneutica di “tipizzazione giurisprudenziale”<sup>9</sup>, visto che la pratica sportiva non può essere considerata pericolosa *in re ipsa*. Alcuni autori chiariscono che “il criterio di valutazione della pericolosità risulta (...) di ordine quantitativo-statistico” e concerne “l’individuazione del livello di pericolosità delle varie attività sportive da un punto di vista sia di quantità che di entità dei danni che sono riconducibili alle stesse attività”<sup>10</sup>, sulla base di una prognosi non *ex ante* ma *ex post*. Occorre, inoltre, precisare che non può considerarsi rischiosa un’attività sportiva, se tale qualifica discenda dal comportamento dei praticanti non rispettoso delle regole di gioco per cui “una simile condotta, per così dire impropria, dovrà essere riferita immediatamente al gareggiante che materialmente l’ha posta in essere”<sup>11</sup>.

Conformemente a tale orientamento, la giurisprudenza ha spesso qualificato l’attività sportiva quale rischiosa, come nel caso in cui ha previsto che l’attività di piscina costituisce una pratica pericolosa, pur non essendo presente un contatto fisico, in quanto “un valutazione obiettiva e di buon senso comune non può non indurre a considerarla pericolosa l’attività predisposta all’immersione dell’uomo in un ambiente a lui non normale, quale, appunto, una piscina. Solo la conoscenza dei movimenti fisici ben determinati (...) consente al corpo umano di tenersi a galla: chi sconosce quei movimenti o per un improvviso malanno non può effettuarli, entrando in una piscina, può incorrere in pericoli gravissimi”<sup>12</sup>.

Com’è noto, la disposizione in esame permette di utilizzare una presunzione di colpevolezza nei confronti del soggetto che pone in essere un’attività pericolosa superabile dimostrando di essersi avvalsi delle tecniche preventive più moderne e che opera a vantaggio di quei soggetti potenzialmente destinatari dei pregiudizi connessi alla pericolosità<sup>13</sup>, pur se abbiano partecipato all’attività pericolosa, ma senza il potere di gestirla<sup>14</sup>.

Incidentalmente occorre chiarire che accanto alla responsabilità dell’ente sportivo dilettantistico ex art. 2049 c.c. si pone la responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c. (oppure per altri fatti che comportano responsabilità extracontrattuale) del soggetto che ha posto in essere la condotta dolosa o colposa, mentre nel caso di responsabilità ex art. 2050 c.c. il fatto illecito è solo eventuale.

---

<sup>8</sup> C. CASTRONOVO, *La responsabilità da attività pericolose e lo sport*, in Aa. Vv, *Temi di diritto sportivo*, Palermo, Edizioni Leopardi, 2006, p. 138.

<sup>9</sup> G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, CEDAM, 2005, p. 739.

<sup>10</sup> R. GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, Liguori Editore, 2002, p. 142. Sulla questione si veda anche G. VIDIRI, *La responsabilità civile nell’esercizio delle attività sportive*, in *Giustizia civile*, 1994, p. 205.

<sup>11</sup> G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore*, Napoli, Jovene, 2005, p. 125.

<sup>12</sup> Tribunale di Milano, Sez. VIII, 20 Maggio 1966, citata in A. GAMBONE – M. ALBERTAN MIN, *Come gestire le associazioni sportive dilettantistiche. Aspetti fiscali e normativi*, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 35 e p. 36.

<sup>13</sup> Cfr. G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore*, Napoli, Jovene, 2005, p. 117 che puntualizza: “l’esame dei termini di rilevanza della pericolosità nella valutazione dell’ordinamento impone adesso di sottolineare (...) che in linea generale l’attività del danneggiante (...) non può mai qualificarsi pericolosa in maniera incondizionata, vale a dire in relazione a qualsivoglia soggetto potenzialmente investito dall’evento pregiudizievole, ma soltanto in maniera relativa, e cioè con specifico riferimento a qualificate e astrattamente predeterminate categorie di soggetti. Del resto anche una minuziosa ricostruzione tipologica della realtà di fatto può, talora, condurre ad accertare che la medesima attività sia ‘pericolosa’ nei confronti di specifiche categorie di soggetti passivi del danno e ‘innocua’ nei confronti di altre”.

<sup>14</sup> Cfr. G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell’organizzatore*, Napoli, Jovene, 2005, p. 124, secondo cui la *ratio* di tale indirizzo è quella “di non privare della tutela proprio coloro ai quali sostanzialmente difetta il potere di scelta delle misure idonee ad evitare i danni e che pertanto, sotto questo aspetto, essendo destinati a subire passivamente gli effetti nocivi dell’attività pericolosa si trovano in una sorta di stato di soggezione”.

Inoltre, si potrebbe anche riscontrare una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente sportivo dilettantistico (e dell'organizzatore dell'evento sportivo se l'evento pregiudizievole si verifica durante la competizione) concorrente con la responsabilità ex art. 2043 c.c. del proprio atleta, laddove esso abbia arrecato un danno ad altro sportivo per il tramite di attrezzi di proprietà del sodalizio, per i quali erano doverose forme di tutela più stringenti. Si pensi al caso nel quale la giurisprudenza di merito a ritenuto sussistente la responsabilità sia dell'atleta che del sodalizio di appartenenza per le lesioni ad altro sportivo derivanti dal lancio di un martello e conseguenti al distacco del filo metallico che univa il peso all'impugnatura e alla mancanza di recinzioni<sup>15</sup>.

Ulteriormente, occorre precisare che in ogni caso la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo dilettantistico non si potrà configurare laddove si rientri nella normale alea dello sport.

In ultimo, si può concludere che ammettendo la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo dilettantistico di appartenenza dell'atleta danneggiante si garantirà una piena tutela della salute degli atleti anche in una fase prodromica rispetto alla competizione, qual è l'allenamento, a cui l'atleta dedica la maggior parte del tempo a sua disposizione.

---

<sup>15</sup> Tribunale di Milano, 29 Gennaio 2003, in A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della 'persona-atleta'*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 237 e in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 407.